

Newsletter formazione

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DEGLI INGEGNERI E CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI

Come noto, dal 1 gennaio 2014 è obbligo per i professionisti iscritti agli albi l'aggiornamento professionale. Sul punto il CNI ha adottato apposito **Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale degli ingegneri** pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15/7/13 e **Linee di indirizzo** al Regolamento stesso approvate nella seduta del Consiglio Nazionale Ingegneri in data 13/12/2013, che si allegano alla presente newsletter.

L'unità di misura della Formazione prof. le è il credito formativo (CFP); il Regolamento stabilisce che per esercitare la professione l'iscritto all'albo deve essere in possesso di un minimo di 30 crediti.

I crediti possono essere conseguiti:

1. **con accredito iniziale all'atto dell'iscrizione all'Albo;**
2. **con aggiornamento prof. le continuo non formale, informale e formale.**

1. **ACCREDITO INIZIALE**

- Per coloro che alla data del 1/01/2014 sono già iscritti all'albo degli ingegneri, vengono accreditati 60 crediti e sono riconosciuti agli stessi le attività formative svolte nel periodo dal 01/01/2013 al 28/02/2014, limitatamente a quelle attività di tipo **NON FORMALE**, di cui all'Allegato A del Regolamento.
- Coloro che, invece, si iscrivono all'albo a partire dal 01/01/2014 in poi vengono accreditati i relativi crediti in misura diversa a seconda del tempo trascorso dal conseguimento dell'abilitazione con esame di stato e quindi rispettivamente:
 - 90 crediti, se ci si iscrive entro 2 anni dall'abilitazione;
 - 60 crediti, se ci si iscrive tra 2 e 5 anni dall'abilitazione;
 - 30 crediti, se ci si iscrive dopo 5 anni dall'abilitazione.

I crediti conferiti al momento della prima iscrizione all'Albo comprendono 5 CFP sull'etica e deontologia professionale da conseguire obbligatoriamente entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione.

- **In caso di trasferimento da altro Ordine resta il numero di crediti riconosciuti presso l'Ordine di provenienza.**

L'accredito iniziale di CFP comporta dunque che OGNI ISCRITTO ALL'ALBO deve certamente preoccuparsi di aggiornare le proprie competenze professionali, nella considerazione però che la decurtazione di 30 crediti nel primo anno comporta comunque un residuo di crediti ancora sufficiente per l'anno successivo.

È pertanto possibile, anzi auspicabile, valutare senza "ansia" i propri bisogni formativi, affinché il rispetto di detto obbligo non avvenga superficialmente e non si riduca ad un frettoloso accumulo di crediti privo della sua finalità prioritaria.

2. AGGIORNAMENTO PROF. LE CONTINUO NON FORMALE, INFORMALE E FORMALE

- Per attività di formazione **NON FORMALE** si intende:
 - la frequenza frontale o a distanza di corsi e seminari riconosciuti, compresi quelli obbligatori per legge;
 - la partecipazione a convegni, conferenze ed altri eventi specificatamente individuati dal CNI;
 - la partecipazione a visite tecniche qualificate a siti di interesse;
 - la partecipazione a stages formativi.

Secondo le linee di indirizzo predisposte dal CNI per l'applicazione del Regolamento, le attività di formazione **NON FORMALE** riconoscibili per il conseguimento di CFP sono esclusivamente quelle organizzate dagli Ordini Territoriali o da altri soggetti appositamente autorizzati dal CNI ai sensi dell'art. 7 del Regolamento stesso. Il criterio di attribuzione dei corrispondenti crediti sarà di 1 ora = 1 CFP.

(Si ricorda che solo tale tipo di attività formativa svolta dal 1.01.2013 al 28.02.2014 può dare diritto al riconoscimento di crediti formativi validi nel 2014).

- Per attività di formazione **INFORMALE** si intende:
 - l'aggiornamento legato all'attività professionale dimostrabile;
 - la certificazione delle competenze prof. li da parte dell'Ordine;
 - le pubblicazioni qualificate;
 - i brevetti;
 - la partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio in Italia e all'estero, riconosciuti dal CNI;
 - la partecipazione alle commissioni per gli Esami di Stato per l'esercizio della professione di Ingegnere/Ingegnere Junior;
 - la partecipazione ad interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali inerenti l'ambito professionale.

Anche l'aggiornamento professionale effettuato dall'iscritto nello svolgimento della propria attività professionale, come ad esempio lo studio di un caso particolarmente complesso che richieda una specifica formazione, può essere valido ai fini dell'aggiornamento rientrando appunto nella formazione **INFORMALE**, nei limiti di 15 CFP/anno, purché l'iscritto ne dia dimostrazione con autocertificazione.

- Per attività di formazione **FORMALE** si intende:
 - la frequenza a corsi di master di primo e secondo livello e di dottorati di ricerca;
 - la frequenza a corsi universitari con esame finale.

L'ACCUMULO di CFP

Ogni attività formativa dunque da diritto al conseguimento di crediti anche se in misura diversa a seconda del tipo (si veda in proposito l'allegato A del Regolamento in cui viene riportata l'equivalenza in crediti).

La frequenza di corsi presso soggetti diversi dall'Ordine professionale, purché autorizzati dal CNI, consente il riconoscimento di crediti formativi.

In tal caso l'iscritto è tenuto a comunicare all'Ordine di appartenenza la frequenza del corso e a conservare la documentazione; conseguentemente l'Ordine effettuerà il riconoscimento dei relativi crediti formativi.

Il numero massimo di CFP cumulabili in un anno è pari a 120; al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 30 CFP dal totale posseduto, mentre al raggiungimento di zero CFP non vengono effettuate ulteriori detrazioni.

Il CNI ha predisposto una piattaforma informatica a cui, attraverso apposite credenziali, potranno accedere i singoli professionisti che saranno in grado così di visualizzare i crediti acquisiti nel periodo di riferimento.

Qualora l'iscritto eserciti la professione senza aver assolto all'obbligo di aggiornamento della competenza professionale, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento, il Consiglio dell'Ordine territoriale di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di disciplina territoriale per le azioni conseguenti.

L'Ordine provvederà ad aggiornare periodicamente gli iscritti sulle novità riguardanti la formazione nonché sugli eventi organizzati attraverso un apposito **link** del proprio sito in cui saranno pubblicate anche le FAQ sull'argomento.

Il Consigliere Segretario

Dott. Ing. Antonella Petrillo

Il Presidente

Dott. Ing. Alfredo Delfi